

BGE 71 II 219

Bundesgericht (BGE), 1944-09-09, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_71_II_219

FR: ATF 71 II 219

IT: DTF 71 II 219

Volltext

218 Familienrecht. N° 47. 23. Oktober 1945 i. S.Rüegg c. Munitor A.-G., Erw. 4: &).
Fraglich bleibt also nur, ob eine Verwaltungsbeistandschaft zu bestellen ist, 'weil der Berufungskläger behauptet, die Beschlüsse der Generalversammlung vom 9. September 1944 seien nichtig oder doch anfechtbar, Vetsch nicht gesetzesgemäss zum Verwaltungsrat gewählt und daher zur Führung der Geschäfte gar nicht befugt. Die Frage ist zu verneinen. Die Beistandsbestellung im Sinne des Art. 393 Zifl. 4 ZGB hat in erster Linie nicht den Zweck, Rechte dieses oder jenes Mitgliedes oder Gläubigers der juristischen Person zu wahren - diesem Erfolg dient sie nur indirekt -, sondern den Zweck, die Vermögensangelegenheiten der juristischen Person als solcher besorgen zu lassen, weil niemand da ist, der sie besorgt. (BGE 69 II 22). Eine Beistandsbestellung war daher im vorliegenden Falle nur vorzunehmen, wenn die Verwaltung der A.-G. sonst überhaupt nicht besorgt wurde oder durch jemanden besorgt zu werden Gefahr lief, der dafür ernstlich gar nicht in Frage kommen kann oder nicht die Möglichkeit hat, in der für die Verwaltung nötigen Weise auf das Vermögen einzuwirken, sodass diesem die Verwaltung tatsächlich fehlen würde. Das kann freilich auch der Fall sein, wenn sich mehrere um die Verwaltung streiten und jeder von ihnen den andern in der Ausübung der Verwaltungstätigkeit tatsächlich hindern kann. Wenn aber eine funktionsfähige Verwaltung bestellt ist, welche die A.-G. tatsächlich verwaltet, und der Streit nur darum geht, ob diese Bestellung anfechtbar ist oder nicht, kann nicht gesagt werden, dass bis zum Entscheid des Zivilrichters hierüber die Verwaltung überhaupt fehle. So liegt die Sache hier, wo Schick denjenigen, der die Verwaltung faktisch besorgt, seine Tätigkeit nicht ausüben lassen will, weil er ihm die Rechtsbefugnis dazu abspricht, ohne ihm aber tatsächlich daran hindern zu können. Ob diese Rechtsbefugnis besteht, hat der Zivilrichter zu entscheiden. Seine Sache ist es auch, nötigenfalls durch vorsorgliche Massnahmen prozessualer Natur für die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zuerbrecht. N° 48. 219 standes zu sorgen und die während der Dauer des Prozesses zur Wahrung der Interessen der einen oder andern Partei nötigen Massnahmen zu treffen. Zu einem Eingriff der vormundschaftlichen Behörden ist diesfalls kein Platz, selbst dann nicht, wenn das massgebende kantonale Zivilprozessrecht solche vorsorgliche Massnahmen nicht kennen oder das Gericht deren Anwendung unnötig finden und ablehnen sollte. Dem IJBCA erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und der Entscheid des Kleinen Rates des Kantons Graubünden vom 8. Juni 1945 bestätigt. 111. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 4:8. Sentenza 2 novembre 1945 della 11 Corte civHe nella causa Marconi c. Parrochia e Comune di Comologno. Art. 603 cc. La responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione e prevista soltanto nell'interesse dei creditori estranei all'eredità, per facilitare l'incasso dei loro crediti. Nei rapporti interni, ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità. Art. 603 ZGB. Die solidarische Haftung der Erben für die Schulden des Erblassers, zur Erleichterung der

Einforderung, besteht nur zugunsten von Gläubigern, die nicht ihrerseits Erben sind. Unter den Erben gehört die Verteilung der Schulden zur Auseinandersetzung über die Erbschaft.

Art. 603 CC : La responsabilité solidaire des héritiers pour des dettes du défunt n'est édictée que dans l'intérêt des créanciers étrangers à la succession, en vue de faciliter le recouvrement des créances. Entre héritiers, la liquidation de la succession comprend aussi la répartition des dettes.

Ritenuto in fatto : ...4.- Il 31 maggio 1916, moriva a Comolengo Rosina Mareoni, lasciando quali eredi la figlia Fiorina vedova Erbrecht. N° 48. Gamboni ed i figli Silvio e Gerolamo. L'eredità rimase indivisa e la figlia continuò a vivere nella casa materna. Il 18 dicembre 1938, decedeva a Ginevra Gerolamo Mareoni, lasciando quali eredi la sorella Fiorina ed il fratello Silvio. Il 9 novembre 1941, moriva Fiorina ved. Gamboni., disponendo per testamento di alcuni legati ed istituendo eredi della sua rimanente sostanza il Comune e la Parrocchia di Comolengo. Silvio Marconi, da una parte, ed il Comune e la Parrocchia di Comolengo, dall'altra, avendo deciso di procedere alla divisione dei beni relitti dalla defunta Rosina Marconi, incaricavano dei relativi incombeni il notaio Gianatelli, il quale, in data 28 aprile 1943, allestiva l'inventario della successione. Sorte contestazioni tra gli interessati, il notaio rimetteva l'inventario al Pretore di Locarno, il quale assegnava a Silvio Marconi il termine per promuovere causa. E infatti, con petizione 25 maggio 1943, Silvio Marconi chiedeva che nell'inventario della successione di Rosina Marconi fosse iscritto, tra l'altro, un credito di fr. 8177 per spese di manutenzione della casa materna sino al 31 maggio 1916, eredito 80 favore dei fratelli Silvio e Gerolamo Marconi. B. ~ Con sentenza 10 agosto 1944 il Pretore respingeva questa domanda. O. ~ Statuendo in data 25 gennaio 1945, la Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino confermava, su questo punto, il giudizio pretoriale. D. - Silvio Marconi ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale, chiedendo, tra l'altro, l'iscrizione di detto eredito. Considerando in diritto : 1. - Il credito di fr. 8177 dipende da spese concernenti la casa materna, sopportate dall'attore e da suo fratello durante gli anni 1904-1914. La seconda giurisdizione Erbrecht. N° 48. 221 dizione cantonale, pur ammettendo che queste spese sono provate, ha tuttavia dichiarato che il credito è prescritto poiché non era stato fatto valere nei confronti di Rosina Marconi allorché era in vita, né nei confronti della successione di lei. Si deve riconoscere che questo modo di vedere della seconda giurisdizione cantonale è senz'altro fondato per quanto concerne le spese che risalgono a dieci anni prima del 31 maggio 1916, giorno della morte della madre (art. 127 CO). Secondo la distinta in atti, queste spese sono state fatte negli anni 1904 e 1905 e ammontano a fr. 255,25. Resta da indagare come stiano le cose per le spese posteriori al 31 maggio 1906. L'attore opina che con la devoluzione dell'eredità il debito è stato estinto mediante confusione : egli e suo fratello sono diventati senz'altro, in forza della morte della madre, anche debitori dei loro propri crediti, ossia sono diventati creditori e debitori nello stesso tempo. Questa tesi non si concilia con la domanda d'iscrizione del credito di fr. 8177 nell'inventario della successione : questa domanda implica il riconoscimento che la devoluzione dell'eredità ha lasciato sussistere il credito e non l'ha quindi estinto per confusione. Ma anche prescindendo da questa considerazione, la tesi del ricorrente non può essere accolta. Un'obbligazione si estingue per confusione, quando la sostanza del creditore venga ad unirsi alla sostanza del debitore. In concreto questa condizione non è però soddisfatta per il fatto della devoluzione della successione materna : i creditori non erano i soli eredi della madre, poiché con loro ereditò anche la sorella Fiorina che non era creditrice. La sostanza della devoluta pervenne a questa comunione ereditaria, non ai creditori del credito contestato e formerà sino alla divisione una sostanza di fr. 80 se. Una

confusione di questa sostanza con quella dei creditori non poteva aver luogo ; essa
 div~fiterà possibile soltanto con la divisione dell'eredità nella misura in cui il debito sarà
 attribuito ai creditori (cfr. la nota 32 del Commento di ESHER all'art. 602 CC. e la nota 35 del
 Commento di TuOR allo stesso articolo). Sta bene che, in forza della devoluzione dell'eredità, i
 creditori non sono diventati debitori in comune, ma debitori solidali (art. 603 cc), e OSER
 SCHÖNENBERGER, nella nota 5 del suo Commento all'art. 118 CO, osservano che nel caso in cui la
 qualità di creditore e quella di debitore solidale vengono a trovarsi riunite nella stessa persona,
 l'obbligazione si estingue per confusione nella misura in cui esiste un diritto di regresso verso
 questo debitore, ossia, in mancanza di altri elementi, nella misura d'una quota. Ma questa regola
 non vale se si tratta di un debitore solidale ai sensi dell'art. 603 cc. In questo caso la legge
 prevede la responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione (invece della
 responsabilità in comune, come dovrebbe essere logicamente) soltanto nell'interesse dei
 creditori estranei all'eredità, per facilitare l'incasso del loro credito. Nei rapporti interni,
 ossia tra gli eredi, anche la ripartizione dei debiti fa parte della liquidazione dell'eredità:
 soltanto la divisione dell'eredità stabilisce quali siano gli eredi che debbono in definitiva
 sopportare i singoli debiti della comunione ereditaria. Così stando le cose, e siccome i
 fratelli Silvio e Gerolamo Marconi sono rimasti inattivi nei confronti della successione
 materna, il loro credito, anche in quanto dipende dalle spese posteriori al 31 maggio 1906,
 è prescritto. Si può chiedersi se non si giustificerebbe il principio che la prescrizione del
 credito d'un erede nei confronti dell'eredità è sospesa durante l'indivisione. Ma, prescindendo
 da ciò che non esiste un disposto legale in tale senso, deve riconoscersi che la ratio della
 prescrizione vale in linea di massima anche nel campo successorio ; anche qui può esistere il
 pericolo che dopo molto tempo, specialmente in caso di differita divisione, sia fatto valere
 un credito, di cui non si possa più provare l'eventuale estinzione. Resta tuttavia riservata la
 questione se circostanze particolarmente gravi potrebbero giustificare l'eccezione della mala fede
 (art. 2 cc) nei confronti dell'erede che invoca la prescrizione.

2. - Il Tribunale federale pronuncia : Il ricorso è respinto.

IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. September 1945 i. S. JOB. HabenDer G.m.b.H. gegen W. Kuhn und Sohn. Bedeutung eines Bestätigungsschreibens im kaufmännischen Verkehr, das von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht. Signification de la lettre de confirmation qui s'écarte de ce qui a été convenu oralement entre commerçants.

Significato' d'una lettera di conferma che si scosta da quanto pattuito oralmente tra commercianti.

2. - Entgegen der Meinung der Vorinstanz folgt aus dem Scheitern des Nachweises für den Abschluss einer mündlichen Vereinbarung am 7.1. Urz noch nicht ohne weiteres die Unbegründetheit der eingeklagten Forderung. Die Vorinstanz hat ausser acht gelassen, dass ein Bestätigungsschreiben im kaufmännischen Verkehr nicht bloss die Bedeutung eines Beweismittels für einen vorausgegangen mündlichen Vertragsschluss haben kann, sondern dass ihm darüber hinaus unter Umständen rechtserzeugende Kraft zukommt. Das ist der Fall, wenn der Inhalt der sog. Bestätigung von der mündlich getroffenen Vereinbarung abweicht oder neue Bedingungen enthält, und der Empfänger darauf schweigt. Dann hat das Bestätigungsschreiben nämlich den Charakter einer Vertragsofferte und das Stillschweigen des Empfängers ist als deren Annahme

15 AS 71 Ir - 1945

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.